



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 46 del 18.11.2015

Supplemento n. 155

mercoledì, 18 novembre 2015

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DI CAVRIGLIA E SAN GIOVANNI VALDARNO (Arezzo)

Statuto adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cavriglia n. 22 del 17/06/2013.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DI CAVRIGLIA E SAN GIOVANNI VALDARNO (Arezzo)

Statuto adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cavriglia n. 22 del 17/06/2013.

Publicato dal 06/08/2013 al 05/09/2013 all'Albo on line. Adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno n. 44 del 16/07/2013_ pubblicato dal 12/08/2013 al 10/09/2013 all'Albo on line. Modificato l'art 6, comma 1, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno n. 24 dell'11-03-2014, pubblicata dal 17.3.2014 al 15.4.2014, e con deliberazione del Consiglio Comunale di Cavriglia n. 3 del 13-03-2014, pubblicata dal 14.3.2014 al 13.4.2014. Modifica entrata in vigore il 16-04-2014. Modificato negli artt 51 e 52 con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 7.10.2015 previe deliberazioni conformi del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno n. 42 del 29/09/2015 e del Consiglio Comunale di Cavriglia n. 26 del 02/10/2015_ Publicato dal 08-10-2015 al 06-11-2015.-In vigore dal 7-11-2015.

Sommario

CAPO I

Norme generali

- Art. 1 Istituzione dell'unione
- Art. 2 Denominazione e sede
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi della partecipazione

CAPO II

Funzioni esercitate dall'Unione

- Art. 5 Funzioni e servizi affidati all'unione dai comuni partecipanti
- Art. 6 Funzioni e servizi affidati all'unione nella sua prima fase d'attività
- Art. 7 Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all'unione
- Art. 8 Modalità di attribuzione di ulteriori funzioni e dei servizi
- Art. 9 Standard comuni di funzionamento
- Art. 10 Revoca parziale di funzioni
- Art. 11 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, e revoca di funzioni
- Art. 12 Modalità di determinazione e ripartizione di spese ed entrate

- Art. 13 Rapporti fra l'unione e gli enti aderenti
- Art. 14 Governance locale
- Art. 15 Modello di riferimento
- Art. 16 Programmazione strategica
- Art. 17 Composizione e presidenza della commissione interconsiliare
- Art. 18 Competenze e funzionamento della commissione interconsiliare

CAPO III

Organi di governo

- Art. 19 Organi dell'unione
- Art. 20 Consiglio dell'unione
- Art. 21 Composizione del consiglio
- Art. 22 Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 23 Entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune
- Art. 24 Sostituzione dei rappresentanti del comune
- Art. 25 Sedute e deliberazioni del consiglio
- Art. 26 Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri
- Art. 27 Giunta dell'unione
- Art. 28 Competenze della giunta
- Art. 29 Funzionamento della giunta
- Art. 30 Presidente dell'unione
- Art. 31 Incompatibilità
- Art. 32 Commissario del comune

CAPO IV

Organizzazione

- Art. 33 Principi generali
- Art. 34 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 35 Segretario generale
- Art. 36 Personale dell'unione
- Art. 37 Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

CAPO V

Ordinamento finanziario e contabile

- Art. 38 Principi generali
- Art. 39 Finanze dell'unione
- Art. 40 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 41 Controllo di gestione e controlli interni
- Art. 42 Risultati della gestione
- Art. 43 Revisore dei conti
- Art. 44 Servizio di tesoreria
- Art. 45 Patrimonio
- Art. 46 Attività contrattuale
- Art. 47 Servizi pubblici locali

CAPO VI

Durata, recesso e scioglimento

- Art. 48 Durata
- Art. 49 Recesso

Art. 50 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
 Art. 51 Scioglimento consensuale
 Art. 52 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento
 Art. 53 Adesione di nuovi comuni
 Art. 54 Modifiche statutarie
 Art. 55 Norme finali

CAPO I
 Norme generali

Art. 1
Istituzione dell'unione

1. E' istituita tra i Comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia, l'unione di comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e delle norme regionali che disciplinano le forme associative dei comuni.

2. L'unione è ente locale con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali, regionali.

3. L'ambito territoriale dell'unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.

4. I comuni, nel rispetto della normativa vigente, istituiscono l'unione dei comuni per l'esercizio delle specifiche funzioni amministrative previste nel presente statuto avendo come obiettivo l'invarianza della spesa per ciascuna funzione attribuita.

Art. 2
Denominazione e sede

1. L'unione dei comuni si identifica negli atti, nel sigillo e nel proprio gonfalone con il nome "Unione dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno".

2. Lo stemma iniziale dell'unione è composto da una rappresentazione dell'area geografica comprendente il territorio dei comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia e potrà essere modificato previa deliberazione del consiglio.

3. Il distintivo del presidente è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma dell'unione, da portarsi a tracolla.

4. L'uso del gonfalone è consentito previa autorizzazione del presidente dell'unione.

5. La riproduzione e l'uso dello stemma è autorizzato dalla giunta dell'unione.

6. La sede legale ed amministrativa dell'unione dei comuni è ubicata presso il comune di San Giovanni Valdarno.

7. Gli organi e i dipendenti dell'unione possono riunirsi ed operare anche in sede diversa purché compresa nell'ambito del territorio dell'unione stessa.

8. Nell'ambito del suddetto territorio possono altresì essere costituiti uffici distaccati.

9. Gli atti degli organi istituzionali sono pubblicati nell'albo pretorio informatico dell'unione. Fino alla costruzione del sito informatico saranno pubblicati tramite il sito istituzionale del comune dove ha sede legale l'unione.

Art. 3
Finalità

1. L'unione si costituisce con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni aderenti e di promuovere la progressiva integrazione dei comuni che la costituiscono.

2. L'unione dei comuni tende quindi ad assumere l'esercizio di quelle attività che - per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative - possono essere svolte con maggiore efficacia ed efficienza rispetto al comune singolo, attraverso un'elevata specializzazione delle funzioni e un approccio multidisciplinare ai problemi.

3. L'unione si pone altresì la finalità strategica di perseguire obiettivi di:

A. efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;

B. garantire pari opportunità a tutti i cittadini dell'area (i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nelle aree svantaggiate dei comuni);

C. efficacia e maggiore qualità dei servizi (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico);

D. sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio, ricercando l'armonizzazione dei regolamenti in tutti i campi;

E. incrementare il peso politico dell'area (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai livelli politici e amministrativi sovra ordinati);

F. favorire la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità;

G. promuovere la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

4. E' consentita l'adesione successiva all'unione da parte di altri comuni. Le regole per l'adesione sono fissate nel successivo articolo 53.

5. I comuni di S. Giovanni Valdarno e Cavriglia individuano nel territorio del Valdarno superiore l'ambito naturale che per ragioni storiche, geografiche, sociali ed economiche ha la caratteristica di essere naturalmente vocato ad una gestione unitaria.

Art. 4

Principi della partecipazione

1. L'unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative; garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al presidente dell'unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare rappresentanze sindacali, associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II

Funzioni esercitate dall'Unione

Art. 5

Funzioni e servizi affidati all'unione dai comuni partecipanti

1. I comuni partecipanti possono affidare all'unione l'esercizio di tutte le funzioni e servizi di competenza degli enti locali o loro attribuiti dalla Regione Toscana o dallo Stato in base alle discipline vigenti.

2. I comuni aderenti possono altresì conferire all'unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei comuni facenti parte dell'unione.

Art. 6

Funzioni e servizi affidati all'unione nella sua prima fase d'attività

1. L'unione esercita a partire dal 1° maggio 2014, in luogo e per conto dei comuni partecipanti, le seguenti funzioni e attività:

A. funzioni e attività relative alla gestione del personale (reclutamento e concorsi, trattamento giuridico, trattamento economico, relazioni sindacali, sviluppo delle risorse umane);

B. funzioni nel campo dello sviluppo economico: gestione dello sportello unico per le attività produttive;

C. funzioni e attività relative alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. L'unione esercita inoltre le funzioni complementari o strumentali connesse e consequenziali all'attivazione delle gestioni di cui al comma precedente.

3. In tempi successivi, e comunque entro il mese di giugno dell'anno 2016, i comuni partecipanti affideranno all'unione, mediante specifica deliberazione consiliare che definirà puntualmente la data di attivazione, ulteriori funzioni e attività. Risultano sin d'ora individuate, tra le funzioni da attribuire entro il mese di giugno 2016, le seguenti:

A. edilizia scolastica per quanto di competenza comunale, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

B. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini

C. gestione del territorio e dell'ambiente: funzioni e attività relative alla pianificazione della protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Art. 7

Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all'unione

1. L'unione può esercitare funzioni e servizi anche per comuni non partecipanti all'unione, stipulando una apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del TUEL. La convenzione fra l'unione e i comuni non aderenti è sottoscritta dal presidente previa approvazione del consiglio dell'unione.

2. L'unione può stipulare convenzioni con singoli comuni ai sensi del precedente comma a condizione che l'unione stessa sia l'ente responsabile dell'esercizio associato relativamente alla funzione o servizio che il comune non partecipante intende affidare.

3. L'unione può, a richiesta, fornire servizi anche a favore di enti pubblici terzi, sempre che le attività richieste siano incluse nell'insieme di funzioni già attivate e con addebito dei costi relativi, previa stipula di convenzione regolatrice dei rapporti.

*Art. 8**Modalità di attribuzione di ulteriori funzioni e dei servizi*

1. Ulteriori funzioni e servizi possono inoltre essere trasferiti dai comuni all'unione mediante specifiche convenzioni adottate a maggioranza semplice da parte dei rispettivi consigli comunali.

2. Dette convenzioni devono in ogni caso prevedere:

A. il contenuto puntuale della funzione o del servizio trasferito;

B. i rapporti finanziari tra gli enti;

C. le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente, nonché per lo scioglimento consensuale dal vincolo associativo;

D. gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento;

E. le norme regolamentari applicabili per lo svolgimento del servizio;

F. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

G. decorrenza, durata, tempi e modalità.

3. L'unione dei comuni svolge una specifica funzione di programmazione, concertazione e condivisione delle politiche relative ai servizi che, nella prospettiva di essere trasferiti all'unione, sono gestiti in via transitoria in forma associata.

4. In linea generale e salvo accordi diversi, i procedimenti avviati da un ente sono conclusi dall'ente medesimo, anche se successivamente al trasferimento della funzione in cui risultano compresi.

5. E' ammessa delega di esercizio di funzioni e servizi anche da parte di un solo comune componente l'unione.

6. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al singolo comune competenze amministrative residuali.

*Art. 9**Standard comuni di funzionamento*

1. L'unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nel proprio territorio.

2. Nel percorso in direzione di tale obiettivo, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere e richiedere all'unione standard di servizio diversi o superiori al livello comune deciso e applicato, conferendo all'unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

3. La verifica del raggiungimento degli standard è attribuito al sistema del controllo di gestione interna e al nucleo di valutazione (eventualmente all'OIV).

*Art. 10**Revoca parziale di funzioni*

1. Si ha revoca parziale di funzioni allorché un ente (o più enti nel caso di successivo allargamento dell'unione) richieda (richiedano) di recedere da una o più convenzioni, ma non dall'unione. La revoca di funzioni e servizi già trasferiti è deliberata dai consigli comunali interessati, con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie, entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i comuni e l'unione provvedono a regolare i passaggi di consegne e gli eventuali rapporti pendenti.

2. Il consiglio dell'unione, in rapporto all'entità della revoca e al mantenimento della regolare funzionalità dell'unione, può azionare il procedimento di scioglimento dell'unione stessa.

*Art. 11**Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, e revoca di funzioni*

1. Gli atti di scioglimento, recesso, adesione e revoca di funzioni acquistano efficacia nei tempi e con le modalità previsti nei rispettivi articoli.

2. In tutte le casistiche sopra richiamate, il responsabile del servizio economico-finanziario dell'unione predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'unione per l'esercizio delle funzioni, e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

3. Nei casi di uscita dall'unione o di revoca di funzioni, il comune uscente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Rinuncia altresì alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti qualora lo stesso non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità.

4. Nei casi scioglimento, recesso o di revoca di funzioni, il comune uscente rimane obbligato all'adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti prima della data di adozione del provvedimento che produce l'uscita dall'unione o la revoca di funzioni.

5. Il comune che aderisce all'unione successivamente alla sua costituzione è tenuto al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio costituita con fondi comunali e ad esso attribuibile in quota parte.

Art. 12

Modalità di determinazione e ripartizione di spese ed entrate

1. La progettazione di un servizio da gestire in modo associato deve attivare le seguenti fasi:

- A. determinazione degli standard di risultato e dei fabbisogni di personale,
- B. definizione dell'architettura funzionale.

2. Le spese dell'unione sono ripartite tra i comuni aderenti, in rapporto ai seguenti criteri, utilizzati anche contestualmente secondo pesi diversi in rapporto al servizio considerato:

- A. popolazione residente nel comune;
- B. numero funzioni attribuite all'unione dal singolo comune;
- C. superficie territoriale del comune;
- D. altri parametri oggettivi specificamente individuati all'interno delle convenzioni.

3. L'impiego dei parametri di cui al comma precedente deve essere articolato in modo da evitare, nel breve periodo, sensibili scarti di spesa per un singolo comune rispetto alla situazione antecedente all'ingresso nell'unione, tenuto conto anche di eventuali economie di spesa interne al singolo ente.

Art. 13

Rapporti fra l'unione e gli enti aderenti

1. L'unione riconosce nel collegamento con i comuni un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.

2. La programmazione dell'unione si sviluppa in rapporto e connessione con quella degli enti aderenti, in base ai principi, agli strumenti organizzativi, e ai meccanismi definiti nell'atto costitutivo, nel presente statuto e nei regolamenti di organizzazione dell'unione e degli enti aderenti.

3. L'informazione da, tra e verso gli enti locali partecipanti ed i collegamenti tra i comuni e gli organi

dell'unione sono assicurati attraverso lo svolgimento di una funzione di coordinamento la quale, oltreché ordinariamente attribuita agli stessi organi esecutivi dell'unione, è anche appannaggio d'uno specifico organismo denominato commissione interconsiliare di coordinamento (d'ora in poi "commissione interconsiliare"), la cui composizione e il funzionamento sono disciplinati dagli articoli 17 e 18. L'informazione su attività, iniziative e decisioni dell'unione è infine garantita attraverso una comunicazione costante realizzata con l'apposito sito web dell'unione e una relazione annuale ai consigli comunali degli Enti partecipanti.

4. Le intersezioni di competenze tra i consigli comunali e il consiglio dell'unione sono regolati attraverso reciproche disposizioni regolamentari che da un lato evitino duplicazioni e sovrapposizioni di ruolo, ma dall'altro assicurino i necessari rapporti di reciproca influenza.

5. I consigli comunali possono far pervenire all'unione le proprie valutazioni e orientamenti in merito ad atti programmatori demandati all'unione. Di tali orientamenti dovrà essere tenuto obbligatoriamente conto, (anche in caso di non accoglimento), nell'atto di indirizzo e programmazione che l'unione è tenuta ad adottare.

Art. 14

Governance locale

1. Per governance locale si intende: "l'insieme di interrelazioni che, su scala locale, danno luogo a scelte di governo".

2. La scelta di basarsi su un sistema di governance partecipata si fonda sull'assunto che, solo politiche ed azioni largamente condivise con tutti i portatori di interessi all'interno del sistema, possano produrre risultati significativi ed effetti moltiplicativi.

3. L'unione si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di governance locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza, valorizzazione del capitale sociale, integrazione.

4. Il sistema di governance si sostanzia in un patto sottoscritto con tutte le organizzazioni interessate che definisca:

A. un sistema di regole condivise, che individui in particolare prerogative e obblighi degli aderenti agli istituti di partecipazione;

B. la partecipazione di organismi rappresentativi della realtà politica sociale e sindacale, alla predisposizione di piani operativi;

C. metodi e tempi di condivisione e confronto aperto sui programmi di intervento definiti;

D. la valutazione partecipata dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate, in direzione di un miglioramento della programmazione successiva.

5. L'unione promuove forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni o accordi, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale, sindacali e del terzo settore.

6. L'unione riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno dell'organizzazione, sia al suo esterno, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

Art. 15

Modello di riferimento

1. L'unione assume come modello di riferimento un'organizzazione i cui punti di contatto con gli utenti siano adeguatamente decentrati sul territorio.

2. In base a tale modello l'unione costituisce sportelli al pubblico istituiti presso ciascun ente, che rappresentano l'interfaccia a cui i cittadini potranno rivolgersi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro per le procedure rientranti nella competenza dell'unione.

3. In tal senso l'unione si organizza su uno o più poli operativi in base a valutazioni di economicità e integrazione dei ruoli, ponendosi l'obiettivo di una progressiva specializzazione degli addetti, attraverso la quale incrementare la qualità e l'efficacia delle prestazioni al pubblico

4. Il modello è supportato dall'utilizzazione delle tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi e i cittadini.

Art. 16

Programmazione strategica

1. Il presidente rende disponibili ai membri del consiglio la bozza delle linee programmatiche di carattere strategico del proprio mandato mediante deposito delle stesse presso la segreteria generale dell'unione almeno trenta giorni prima del termine previsto per la presentazione al consiglio, dandone comunicazione scritta ai consiglieri medesimi.

2. Nei quindici giorni successivi al deposito, i membri del consiglio possono formulare proposte di variazione e integrazione agli indirizzi proposti dal presidente.

3. Il presidente, in occasione della presentazione ufficiale delle linee programmatiche al consiglio, espone le proposte di integrazione e modifica ricevute, esplicitandone le ragioni dell'accoglimento o del rigetto.

Art. 17

Composizione e presidenza della commissione interconsiliare

1. La commissione interconsiliare di cui all'articolo 13 è composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare del Comune di S. Giovanni Valdarno e parimenti da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare del Comune di Cavriglia. I rappresentanti dei consigli comunali sono individuati secondo le regole interne di ciascun comune.

2. La commissione è presieduta dal presidente del consiglio comunale (o da un suo delegato) del comune che non esprime il presidente dell'unione. Il presidente della commissione interconsiliare dura in carica quanto il presidente dell'unione; per la sua scelta, valgono i criteri di alternanza stabiliti per la nomina del presidente dell'unione.

3. L'attività della commissione interconsiliare non comporta costi di nessun genere né per l'unione, né per i comuni aderenti.

Art. 18

Competenze e funzionamento della commissione interconsiliare

1. La commissione interconsiliare svolge funzioni di informazione e monitoraggio a favore dei consiglieri comunali dei comuni aderenti, rispetto alle attività dell'unione; in nessun caso la commissione svolge funzioni di amministrazione attiva, non ha poteri deliberativi, né può in alcun modo impegnare direttamente l'unione o i suoi organi.

2. Il presidente dell'unione è tenuto a trasmettere tempestivamente al presidente della commissione interconsiliare l'ordine del giorno del consiglio dell'unione, cosicché la commissione possa essere adeguatamente informata sulle prossime attività dell'unione.

3. L'esame dell'ordine del giorno del consiglio dell'unione e degli ulteriori argomenti posti in discussione presso la commissione, si conclude con la redazione di un verbale del dibattito. Detto verbale, o la registrazione audio della seduta, sarà allegato agli atti deliberativi del consiglio dell'unione.

4. Le riunioni della commissione interconsiliare sono convocate dal suo presidente almeno cinque giorni prima

dello svolgimento della seduta. La seduta è valida a condizione che ad essa partecipino, per ciascun comune, i rappresentanti di almeno la metà dei gruppi consiliari.

5. Tutti i consiglieri comunali dei comuni aderenti hanno diritto di assistere alle sedute della commissione interconsiliare.

6. Il presidente della commissione interconsiliare cura la redazione dell'ordine del giorno delle sedute della commissione tenendo conto degli argomenti a lui sottoposti da parte del presidente dell'unione, e garantisce una corretta istruttoria delle questioni da discutere.

7. Il presidente della commissione interconsiliare può inserire all'ordine del giorno della seduta in convocazione, sua sponte, ulteriori argomenti oltre a quelli propostigli dal presidente dell'unione.

CAPO III

Organi di Governo

Art. 19

Organi dell'unione

1. Sono organi di governo dell'unione:

- A. il consiglio,
- B. la giunta,
- C. il presidente.

2. I componenti o i titolari degli organi di governo dell'unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari. Nel caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei comuni interessati alle elezioni entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo consiglio.

3. In tutti i casi i sindaci eletti partecipano immediatamente come componenti della giunta e del consiglio dell'unione.

4. Sono organi tecnici dell'unione:

- A. il segretario,
- B. i responsabili di posizione organizzativa,
- C. il revisore dei conti.

5. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti interni.

Art. 20

Consiglio dell'unione

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. Ha competenza

limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili, l'articolo 42 del TUEL.

2. Il consiglio approva il regolamento di funzionamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del TUEL.

3. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'unione.

4. Il presidente dell'unione e la giunta forniscono periodicamente al consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione. La frequenza di tali rapporti è stabilita in sede regolamentare.

Art. 21

Composizione del consiglio

1. Il consiglio dell'unione è composto dai sindaci e da un numero di rappresentanti, per ciascuno dei comuni che ne fanno parte, così determinati:

A. Un consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza eletti tra i consiglieri di ciascun comune, per il comune con popolazione sotto i 10.000 abitanti; due consiglieri di maggioranza e due di minoranza per il comune con popolazione sopra i 10.000 abitanti.

B. L'elezione dei consiglieri viene fatta dai consigli comunali con voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza.

2. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi dell'art. 71, comma. 9 ultimo periodo e 73 comma. 11 del TUEL.

3. Fatte salve le disposizioni sulla rappresentanza di genere, in caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

4. In caso di elezioni il consiglio comunale provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno all'unione entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale.

5. In caso di cessazione o dimissioni da consigliere dell'unione il consiglio comunale provvede alla sostituzione del consigliere dimissionario entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell'unione.

6. Se i rappresentanti dei consigli comunali non sono eletti nei termini di cui ai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni dell'art. 29, L. R. n. 68/2011.

Art. 22

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della L.R. n. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. Quando i rappresentanti che spettano al comune nel consiglio dell'unione sono, oltre al sindaco, in numero di due, in ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

5. Quando i rappresentanti che spettano al comune nel consiglio dell'unione sono, oltre al sindaco, in numero di quattro, e il sindaco è dello stesso genere di quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri vi sono persone di entrambi i generi, si procede, con voto disgiunto limitato a uno, prima all'elezione dei due rappresentanti di minoranza, e poi all'elezione dei due di maggioranza. Se nessuno dei rappresentanti di minoranza che risultano eletti è di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri di maggioranza vi sono persone di entrambi i generi, la votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la prima votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una seconda votazione, che è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel

consiglio comunale. Se la seconda votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una terza votazione, che è valida anche se non risulta eletto nessun rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

Art. 23

Entrata in carica e cessazione del rappresentante del Comune

1. Il rappresentante del comune entra in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'unione.

2. In tema di entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune si applicano le disposizioni recate dall'art. 31 della L.R. n. 68 del 27 dicembre 2011.

Art. 24

Sostituzione dei rappresentanti del comune

1. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'unione, da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui all'articolo 21, co. 6.

2. Se si deve sostituire, per un comune, un rappresentante di minoranza eletto si procede al rinnovo dell'intera rappresentanza delle minoranze di tale comune.

3. Il comune può, in ogni tempo, con le procedure di cui all'articolo 21, sostituire i rappresentanti eletti e i rappresentanti di diritto. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.

Art. 25

Sedute e deliberazioni del consiglio

1. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente.

2. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio entro venti giorni, in presenza di richiesta da parte di un quinto dei consiglieri dell'unione, è altresì tenuto a inserire all'ordine del giorno gli oggetti da essi richiesti.

3. Il consiglio adotta le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo maggioranze diverse ove specificamente previste dalla legge o dal presente statuto.

4. Il consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento del consiglio.

5. Il presidente predisporre adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del consiglio e delle decisioni assunte e assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari dell'unione e ai singoli consiglieri dell'unione sulle questioni sottoposte al consiglio

6. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge o dal regolamento del consiglio.

7. Il consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei comuni aderenti all'unione.

Art. 26

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del consiglio; il consigliere è tenuto a far pervenire al presidente la giustificazione della assenza prima della seduta del consiglio.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del consiglio.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'unione, indirizzate al consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il presidente dell'unione, entro cinque giorni, comunica le dimissioni del consigliere al consiglio comunale di appartenenza.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'unione, i consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro trenta giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, a eleggere il nuovo consigliere dell'unione. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 co 6.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'unione appena divenute efficaci.

Art. 27

Giunta dell'unione

1. La giunta dell'unione è composta dai sindaci dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.

2. La giunta collabora con il presidente dell'unione nel governo dell'ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale. Nella prima seduta utile il presidente comunica al consiglio gli incarichi e le deleghe assegnate all'assessore per curare particolari settori.

3. Non sono ammissibili le dimissioni da componente della giunta dell'unione salvo che per far fronte a situazioni di incompatibilità.

4. La cessazione dalla carica di sindaco determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'unione.

Art. 28

Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il presidente nel governo dell'unione e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al consiglio o al presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal consiglio.

3. La giunta compie tutti gli atti che il TUEL prevede per le giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente statuto.

4. In particolare, la giunta:

- A. attua gli indirizzi del consiglio;
- B. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
- C. riferisce al consiglio sulla propria attività;
- D. adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal consiglio;
- E. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del consiglio;
- F. adotta il piano esecutivo della gestione (PEG), nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni zonali;
- G. delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate;
- H. elegge il presidente dell'unione;
- I. delibera sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate;
- J. in generale svolge un'opera di programmazione e coordinamento delle gestioni associate in essere tra i comuni aderenti all'unione.

5. Il presidente può, previo parere conforme della giunta, attribuire deleghe specifiche agli assessori dei comuni dell'unione.

6. Gli assessori comunali che hanno ricevuto la delega partecipano alle giunte e alle assemblee dell'unione, per la trattazione degli argomenti di competenza, senza diritto di voto e senza essere computati nel quorum richiesto per la validità della seduta e per la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione delle deliberazioni.

Art. 29

Funzionamento della giunta

1. Le deliberazioni della giunta sono validamente adottate con la presenza di entrambi i componenti e con il voto favorevole espresso in modo unanime.

2. Alle sedute della giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i segretari comunali, il segretario dell'unione.

3. Alle sedute della giunta partecipano con diritto di prendere la parola, ma senza diritto di voto gli assessori di entrambi i comuni competenti nelle singole questioni trattate.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli altri assessori comunali non competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti, per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

5. La giunta è convocata dal presidente che ne determina l'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni della giunta vengono pubblicate presso l'albo pretorio on line dell'unione, per quindici giorni consecutivi, e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

7. La giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in relazione alle adunanze e alle deliberazioni della giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento.

Art. 30

Presidente dell'unione

1. Il presidente dell'unione è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Il presidente è eletto dalla giunta, ogni due anni, seguendo il criterio dell'alternanza.

3. Fino all'elezione del presidente, che deve avvenire entro venti giorni dall'insediamento del consiglio dell'unione, assume temporaneamente la presidenza, il sindaco del comune dove ha sede legale l'unione.

4. Valgono per il presidente dell'unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste ai sensi di legge per la figura del sindaco.

5. Il presidente cessa automaticamente dalla carica in tutti i casi in cui egli perda lo status di sindaco.

6. Le dimissioni del presidente, indirizzate per iscritto al consiglio dell'unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

7. Il presidente cessa dalla carica in caso d'approvazione da parte del consiglio dell'unione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

8. Il vicepresidente dell'unione sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e nei casi richiamati dai commi 4 e 5.

9. In tutti i casi in cui il presidente cessa dalla carica, si procede a nuova elezione del presidente entro i successivi venti giorni, rispettando il criterio dell'alternanza. Il vicepresidente assume le funzioni di presidente nel periodo intercorrente fino all'elezione del nuovo presidente.

*Art. 31
Incompatibilità*

1. Si applicano agli organi dell'unione tutte le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i consiglieri comunali e quelle previste dall'art. 36 co. 1 della L. R. n. 68/2011.

2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità di un consigliere, il consiglio dell'unione provvede ai sensi dell'art. 69 del TUEL.

3. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è un sindaco, si applica la legge regionale n. 68/20011, art. 26 commi 3 e 4. In caso di incompatibilità anche del vicesindaco questi è sostituito dall'assessore del comune più anziano d'età.

*Art. 32
Commissario del comune*

1. Il commissario, nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL o ai sensi dell'art. 48 della L. R. n. 68 del 27 dicembre 2011, sostituisce il sindaco e i rappresentanti del comune negli organi collegiali dell'unione.

2. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del comune.

**CAPO IV
Organizzazione**

*Art. 33
Principi generali*

1. Gli uffici e i servizi dell'unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e di reciproca leale collaborazione tra il personale degli uffici dell'unione e il personale degli uffici dei comuni aderenti.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'amministrazione, sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla regione o dalla provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. Il personale dell'unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

7. L'unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei comuni facenti parte dell'unione.

*Art. 34
Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

A. l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

B. i modi previsti per assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001 così come modificato dal D. Lgs. 150/2009;

C. i modi per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

D. i modi per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del TUEL;

E. le regole da seguire per le autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

F. le regole per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

Art. 35
Segretario generale

1. Il segretario dell'unione è nominato dal presidente, che lo sceglie, di norma, tra i segretari dei comuni aderenti all'unione dei comuni. La nomina a segretario dell'unione è subordinata all'accettazione dell'incarico da parte del segretario, in conformità a quanto previsto dalla legislazione in materia di segretari comunali e provinciali. Il possesso dello status di segretario comunale è requisito essenziale per la nomina a segretario dell'unione dei comuni.

2. La durata in carica del segretario non può eccedere il mandato del presidente dal quale è stato nominato.

3. Il segretario svolge, laddove consentito, tutte le funzioni attribuite ai segretari comunali ai sensi del TUEL.

4. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della giunta, in conformità alle disposizioni vigenti per la revoca del segretario comunale.

Art. 36
Personale dell'unione

1. Il personale dell'unione è composto da:

- A. dipendenti trasferiti o comandati dai comuni partecipanti;
- B. dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti;
- C. dipendenti provenienti da altri enti in caso di trasferimento di funzioni.

2. L'unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. La giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai comuni partecipanti.

4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del sindaco del comune interessato, previa deliberazione della giunta dell'unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale. In tal caso, il sindaco del comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'unione limitatamente

al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

Art. 37
Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

1. L'unione ottempera a tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme vigenti in materia per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, sia tramite l'azione del responsabile di posizione organizzativa, sia attraverso i competenti servizi degli enti aderenti.

CAPO V
Ordinamento finanziario e contabile

Art. 38
Principi generali

1. All'unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'unione.

Art. 39
Finanze dell'unione

1. L'unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'unione competono entrate derivanti da:

- A. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai comuni;
- B. trasferimenti e contributi statali, regionali e degli enti locali;
- C. trasferimenti delle risorse dei comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- D. contributi erogati dall'UE e da altri organismi;
- E. contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- F. trasferimenti della regione e dalla provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- G. trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei comuni partecipanti per spese di investimento;
- H. rendite patrimoniali;
- I. accensione di prestiti;
- J. prestazioni per conto di terzi;
- K. altri proventi o erogazioni.

3. L'unione, entro il 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della giunta, assunta all'unanimità, a quantificare le risorse finanziarie che ogni comune partecipante dovrà iscrivere nel

proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

4. I comuni partecipanti all'unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'unione.

Art. 40

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla giunta entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai consigli comunali dei comuni aderenti.

Art. 41

Controllo di gestione e controlli interni

1. Trovano applicazione per l'unione tutte le norme stabilite dalla legge in riferimento ai controlli interni, per i quali viene approvato dal consiglio dell'unione apposito regolamento, nonché per il controllo di gestione.

2. L'unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dai regolamenti:

A. sia il controllo preventivo e successivo sugli atti amministrativi,

B. sia il controllo di natura contabile,

C. sia il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

3. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.

Art. 42

Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla giunta con l'apporto tecnico del responsabile di posizione organizzativa, entro il

termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.

2. Non appena possibile e comunque entro un biennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

Art. 43

Revisore dei conti

1. Il consiglio dell'unione nomina, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il revisore dei conti. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione dall'elenco dei revisori dei conti o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal consiglio all'atto della nomina o della conferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 44

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, a un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il tesoriere.

Art. 45

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'unione è costituito:

A. da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;

B. da attività finanziarie immobilizzate;
C. da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

2. I beni dell'unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. L'unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli enti.

Art. 46

Attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

Art. 47

Servizi pubblici locali

1. L'unione, nel rispetto dei principi di cui al capo I del presente statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai comuni partecipanti.

2. L'unione deve garantire che nell'erogazione dei servizi siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'unione.

3. L'unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni che la compongono senza il loro previo consenso.

4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati nel capo I del presente statuto.

CAPO VI

Durata, recesso e scioglimento

Art. 48

Durata

1. L'unione è costituita a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per ogni comune.

Art. 49

Recesso

1. Il comune partecipante all'unione può recederne unilateralmente, ma non prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di costituzione.

2. Il recesso dall'unione deve avvenire secondo le seguenti modalità:

A. il consiglio comunale del comune che intende recedere assume, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione motivata;

B. il presidente dell'unione entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del consiglio dell'unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente;

C. il consiglio dell'unione, valutate le motivazioni adottate dal comune recedente, assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del comune e le comunica al comune medesimo;

D. il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recesso;

E. ciascuna deliberazione è trasmessa entro dieci giorni dalla sua adozione al presidente dell'unione e ai sindaci dei comuni aderenti all'unione;

F. Il recesso deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo; dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'unione rappresentanti l'ente che ha effettuato il recesso; qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi tra gli enti.

Art. 50

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera D, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi e del contenzioso, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal comune recedente.

2. Il piano è approvato dalla giunta dell'unione. La giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il comune interessato: la sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'unione e il comune, conseguenti al recesso.

3. Se la convenzione non è sottoscritta entro tre mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera D, la definizione dei rapporti tra l'unione e il comune è demandata a un collegio composto da un rappresentante del comune recedente, un rappresentante dell'unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

4. In caso di recesso:

A. obbligazioni: il comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 49, comma 2, lettera D, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'unione sulla base della convenzione di cui al comma 3. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

B. patrimonio: il patrimonio acquisito dall'unione rimane nella disponibilità dell'unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. I beni concessi dal comune all'unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'unione stessa. Al comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

C. personale: il personale distaccato o comandato presso l'unione dal comune torna a svolgere la propria attività nel comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'unione.

D. interventi: sono di competenza dell'unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del comune receduto.

E. istanze di parte: l'unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del comune.

5. A partire dalla materiale operatività del recesso, l'unione, in quanto composta da due comuni, risulta sciolta. Entrambi i comuni ritornano nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'unione.

Art. 51

Scioglimento consensuale

1. Lo scioglimento dell'unione è disposto con una deliberazione consiliare da parte dei due comuni aderenti, adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie dei comuni, nella quale si disciplinano:

A. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza di un determinato esercizio finanziario, ovvero nel termine stabilito dalle deliberazioni dei consigli comunali;

B. le modalità del subentro dei comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'unione.

2. Il Presidente dell'Unione, con proprio decreto, prende atto della volontà di scioglimento dei comuni.

Art. 52

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'unione ha effetto allo spirare del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato, ovvero nel termine stabilito dalle deliberazioni dei consigli comunali.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'unione, il presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

A. il personale dell'unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai comuni;

B. la successione nei rapporti attivi e passivi instaurati dall'unione e nel contenzioso;

C. la successione relativa al patrimonio acquisito dall'unione;

D. la successione relativa ai beni e le risorse strumentali acquisite dall'unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali;

E. i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali;

F. i beni e le risorse strumentali concesse dai comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del comune concedente.

G. l'Ente tenuto ad effettuare le comunicazioni e gli adempimenti connessi allo scioglimento;

H. l'Ente tenuto ad approvare il rendiconto.

3. Salvo i casi previsti dal comma 4 del presente articolo, il piano è approvato dalla giunta dei comuni ed è efficace trascorsi i tempi di pubblicazione all'albo pretorio on line di tutti i comuni dell'Unione.

4. Nei casi previsti dalla legge, il piano è approvato, congiuntamente ad apposita convenzione, da tutti i comuni dell'Unione ed è efficace dalla data di stipula della medesima.

5. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri di cui al comma. 2 siano inidonei, o insufficienti per regolare i rapporti fra i comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'unione che, per legge, spettano agli enti medesimi.

6. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, non si ha lo scioglimento consensuale dell'unione. Laddove, invece, non ricorrano le fattispecie di cui alla L. R n.68/2011 art 41, la stipula della convenzione non è necessaria.

Art. 53

Adesione di nuovi comuni

1. La richiesta di adesione all'unione da parte di nuovi comuni, deliberata dal consiglio comunale dell'ente richiedente con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente statuto approvata dai consigli dei comuni già aderenti, su proposta del consiglio dell'unione.

2. Le richieste di adesione devono essere presentate al presidente dell'unione entro il 30 giugno di ciascun anno e hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello delle richiesta.

3. Il presidente dell'unione convoca il consiglio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1.

4. La proposta, una volta deliberata dal consiglio dell'unione, viene trasmessa ai comuni aderenti, che devono attivare la procedura di recepimento entro i successivi trenta giorni.

5. In caso di nuove adesioni, la giunta e il consiglio dell'unione sono soggetti a rinnovo secondo la procedura di cui al presente statuto ed all'atto costitutivo.

Art. 54

Modifiche statutarie

1. Lo statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni sindaco e al presidente dell'unione. Quando

si intende procedere ad una modifica statutaria, il presidente dell'unione, di propria iniziativa o su richiesta di un sindaco, costituisce e convoca il collegio statutario, composto da tutti i sindaci e dal presidente medesimo. Non è ammessa la partecipazione al collegio per delega. Il collegio statutario è presieduto dal presidente dell'unione e delibera la proposta di modifica dello statuto con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.

3. La proposta di modifica approvata dal collegio dell'unione viene trasmessa ai singoli consigli comunali perché la approvino con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. I comuni trasmettono all'unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i comuni non hanno approvato la proposta, il collegio può ritirarla o modificarla; in tali casi, il presidente dell'unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai comuni. Se il collegio modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei comuni sono conformi alla proposta del collegio, il presidente dell'unione dichiara, con proprio atto, concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria; la modifica statutaria viene riportata integralmente nell'atto del presidente dell'unione, pubblicata sul BURT e inviata al ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del TUEL. La modifica statutaria entra in vigore secondo quanto prescritto dall'art 6 del TUEL.

5. Se la modifica statutaria attiene alla cessazione di funzioni e servizi di cui agli articolo 5 e 6, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal presidente e dai sindaci dei comuni.

Art. 55

Norme finali

1. Atti regolamentari. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati dal comune ove ha sede legale l'Unione dei comuni.

2. Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili. Il trasferimento di funzioni comunali all'unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia, che saranno

sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'unione.

3. Norma finanziaria. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli comuni.

4. Rinvio alla legislazione vigente in materia. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 18.08. 2000 ed alla L.R. n. 68/2011.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631